

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

(Provincia di Roma)

Via Italo Belardi, 81 - 00045

Tel. 06/93711 fax. 06/9364816

www.comune.genzanodiroma.roma.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

Art. 1

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare .

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare persone non residenti anche di cittadinanza non italiana (vedasi art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 38 del 1996); in questo caso l'intervento assistenziale non potrà superare un periodo di mesi 6, senza possibilità di rinnovo.

Art. 2

FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in :

- a) Assistenza economica continuativa ;
- b) Assistenza economica straordinaria ;
- c) Assegno economico per servizio civico e borsa lavoro (disabilità psichica, forte necessità sociale, tossicodipendenza, reinserimento sociale di ex detenuti);
- d) Assistenza abitativa ;
- e) Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;
- f) Contributo ai minori orfani e in stato di bisogno;
- g) Assistenza economica per il trasporto scolastico;
- h) Assistenza economica per il servizio di mensa scolastica;
- i) Assistenza economica per il pagamento di utenze gas, energia elettrica, telefonia e di abbonamenti per servizi di primaria importanza ecc....

Art. 3

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e non potrà, comunque,

protrarsi per un periodo superiore ai sei mesi, salvo eventuale riconferma basata su nuova graduatoria.

L'erogazione di tale contributo è regolato dalle norme presenti nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 4

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Sono assistibili le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano strettamente connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro, o per la vita di relazione. Comunque tali beni non dovranno essere di lusso.

- a) Il contributo economico è erogato tenendo presente che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seg. del Cod. Civ.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi corresponsione i parenti tenuti agli alimenti che versino nelle seguenti condizioni:

Composizione del nucleo familiare

Situazione I.S.E.E.

1 persona

fino ad € 10.000,00

Per nuclei familiari composti da più di un componente la soglia I.S.E.E. viene ottenuta riparametrando la somma di € 10.000,00 con i parametri di cui al D. Lgs. 109/98.

Qualora i parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti nei limiti di cui al precedente punto a) si rifiutino di adempiere ai loro obblighi, ovvero non siano disponibili ad alcun contatto con il servizio, o si facciano già carico di alcune spese fisse e ciò nonostante sia necessario integrare questa forma di aiuto, l'Amministrazione Comunale procederà all'erogazione della prestazione. Per tali spese sostenute l'Amministrazione Comunale potrà procedere con azione legale di rivalsa.

- b) La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nella Tabella A. I criteri costituiscono il riferimento per l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti. La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "100".

Pertanto l'ammontare del sussidio mensile continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, secondo il seguente schema:

Punteggio**Importo sussidio mensile**

Da punti 101 a 125	<u>€ 50,000</u>
Da punti 130 a 145	<u>€ 100,00</u>
Da punti 150 a 155	<u>€ 150,00</u>
Da punti 160 a 175	<u>€ 200,00</u>
Oltre 175	<u>€ 250,00</u>

- c) Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può operare riducendo proporzionalmente gli importi di cui al precedente punto B) od il periodo per il quale il contributo è concesso.

Art. 5**ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

E' un intervento economico una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il ménage familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei portatori di handicap, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., la perdita dell'alloggio, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere ecc.

Art. 6**CRITERI E MISURE DELLA PRESTAZIONE D'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e l'operatore sociale verificherà successivamente. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito, consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 4 lettera "b". In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e l'importo sarà stabilito con atto di Giunta. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 16 del presente regolamento.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti con delibera di giunta, in deroga a quanto previsto all'art. 16, si disporrà, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata dell'operatore sociale, l'erogazione di una somma di denaro nei tempi e nei modi che il caso prevede, che non potrà essere superiore ad € 1.500,00.

Art. 7**ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO – BORSA LAVORO**

I richiedenti l'assistenza economica tramite l'inserimento nel servizio civico, che siano riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 4 e che siano privi di occupazione, potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- servizio di vigilanza, custodia, manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, strutture comunali, scuole, bagni pubblici ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di collaborazione con il personale scolastico per i compiti legati al servizio mensa, alla vigilanza negli orari di uscita ed entrata nelle scuole, ecc...
- servizio d'aiuto a persone disabili e servizi di aiuto personale a soggetti non autosufficienti.
- altro

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Ogni assistito che presterà servizio riceverà un compenso forfettario mensile di € 300,00 per un'attività di n. 48 ore mensili, per un periodo massimo di n. 11 mesi.

Le modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 16 del presente regolamento.

La borsa lavoro sarà rivolta a soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91 (con disabilità fisica o handicap psichico certificati, ex tossicodipendenti, detenuti ammessi alle misure alternative della pena o ex detenuti, minori a rischio) e a pensionati a cui verrà data applicazione dell'art. 10, II comma del Regolamento Comunale del 14/02/02 n° 3, prendendo a riferimento una composizione del nucleo familiare estratta. Pertanto sarà considerato l'I.S.E.E. del solo interessato, poiché per l'intervento "borsa lavoro", l'inserimento lavorativo sarà finalizzato, non tanto al sostegno economico, quanto all'integrazione sociale del soggetto stesso. Per i soggetti con handicap psichico l'opportunità di inserimento in borsa lavoro sarà oggetto di attenta valutazione con gli operatori dei servizi sanitari territoriali competenti.

Per tutti i soggetti per i quali l'inserimento ha anche valenza educativa verrà elaborato un progetto individuale da parte del servizio sociale comunale in collaborazione degli altri servizi competenti (Serv. Handicap adulti, Ser.T. , Serv. Soc. Ministero della Giustizia ecc;) che individuerà, sedi e mansioni lavorative adeguate alla situazione e che tra l'altro, all'interno del servizio ove il soggetto viene inserito, individuerà un tutore che si prenderà cura dell'apprendimento da parte dello stesso competenze professionali e sociali.

Art. 8

ASSISTENZA ABITATIVA

E' un servizio previsto dall'art. 24 della L.R. n. 38 del 03/09/1996 (**volto a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente mediante contributi per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'alloggio.**)

I contributi sono comunque erogati a persone e/o nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di assistibilità di cui al precedente art. 4 lettera a) e b).

L'Amministrazione Comunale nell'erogazione del contributo finalizzato ai lavori di ordinaria manutenzione deve tenere conto delle seguenti priorità:

1. impianto elettrico, idrico, riscaldamento, telefonico;
2. pittura di pareti e porte;
3. piccole riparazioni.

Gli interessati devono presentare istanza al Sindaco, con specifica dei lavori che intendono eseguire nell'abitazione, corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di rito come da successivo art. 14;
- copia del titolo di godimento dell'alloggio;
- preventivo di spesa.

Su richiesta del responsabile dell'Area Sociale, l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto; successivamente l'U.T.C. verificherà se i lavori siano stati eseguiti a norma.

L'Amministrazione Comunale erogherà quindi, a presentazione di fattura o ricevuta fiscale, un contributo nella misura massima di € 1.500,00, in base alle seguenti fasce:

<u>I.S.E.E. del soggetto</u>	<u>Percentuali</u>	<u>Contributo massimo consentito</u>
Fino a € 3.500,00	100%	€ 1.500,00
da € 3.500,01 a € 6.000,00	75%	€ 1.150,00
da € 6.000,01 a € 9.000,00	50%	€ 750,00

Oltre i 9.000,00 euro di situazione I.S.E.E. non sarà concesso alcun contributo.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 9

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ED ANZIANI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI

L'ospitalità in servizi residenziali è disposta con atto di Giunta dopo aver esperito ogni tentativo per attuare forme assistenziali alternative quali l'assistenza a domicilio, il sostegno socio economico alla famiglia, l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi dell'art. 4 lett. b).

Nell'eventualità in cui i parenti possano contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integrerà con propri fondi.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

Nel caso di inserimenti di anziani non autosufficienti in case di riposo autorizzate o in R.S.A. si applica quanto previsto dall'art.11 della L.R. 1 settembre 1993 n.41. La partecipazione alla spesa dei parenti tenuti agli alimenti è regolata dall'art.4 punto a) del presente regolamento.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 10

CONTRIBUTO AI MINORI ORFANI E IN STATO DI BISOGNO

Il presente regolamento si applica anche nel caso di nuclei familiari con presenza di orfani o minori in stato di bisogno. Nel caso di minori orfani o riconosciuti da un solo genitore si prenderà in considerazione il nucleo familiare estratto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 3 del 14.02.02. rappresentato dall'unico genitore e dai suoi figli.

Art. 11

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI MENSA, FREQUENZA E TRASPORTO SCOLASTICO

E' un intervento economico consistente in un contributo finalizzato alla copertura dei costi della mensa nelle scuole per le quali il servizio dipende dal Comune di Genzano di Roma, del trasporto scolastico. **L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto di due specifiche graduatorie preparate dall'operatore sociale e approvate con determinazione del responsabile dell'Area Sociale.** Le richieste relative a suddetto intervento dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 settembre. (VEDERE DIRITTO ALLO STUDIO)

Art. 12

CRITERI PER LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA PER I SERVIZI DI MENSA, FREQUENZA E TRASPORTO SCOLASTICO

Le graduatorie verranno formate seguendo lo stesso criterio utilizzato per l'assistenza economica continuativa. Il diritto ad usufruire dei contributi viene maturato con il raggiungimento di 130 punti.

Le graduatorie, preparate a cura dell'operatore sociale e approvate con determina del responsabile dell'Area Sociale dovranno riportare anche gli elenchi delle domande che, eventualmente, non siano state accolte indicandone i motivi.

Art. 13

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente, ad esso deve essere allegata copia della certificazione I.S.E. del nucleo familiare o la richiesta della stessa (modello unico).

L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione dei moduli i cui fac-simile sono uniti al presente regolamento. (all. B e C).

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- ricevute di bollette elettriche, telefoniche, del gas ed altre utenze dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta.

La domanda completa della documentazione prescritta va protocollata il giorno stesso della presentazione.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all' art. 496 del Cod. Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile (art. 7 e 8 della L. 7/8/90 n. 241).

Art. 14

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al servizio che, dopo un'approfondita indagine sociale, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta d'intervento economico dell'operatore sociale, sarà oggetto di determinazione del responsabile dell'Area Sociale.

Art. 15

DECISIONE

Per ciò che riguarda la decisione e l'erogazione dei contributi si applicherà il seguente criterio:

- 1) Per l'assistenza economica continuativa e l'assegno economico per servizio civico e contributo per minori orfani e in stato di bisogno l'erogazione del sussidio avverrà nel rispetto della graduatoria presentata dall'operatore sociale e approvata con determinazione del responsabile dell'Area Sociale, solo dopo apposito atto di Giunta. Le graduatorie verranno approvate, in tre tempi entro il 31 marzo, 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, valutate le domande pervenute rispettivamente entro il 10 marzo, 10 luglio e 10 novembre (presentate in data non anteriore al termine ultimo di presentazione della

domanda del quadrimestre precedente). Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate nel rispetto della graduatoria e della disponibilità di bilancio dell'anno in corso. Coloro che, pur rientrando in graduatoria non dovessero beneficiare del contributo, ferma restando la ripresentazione della domanda, avranno priorità nella graduatoria successiva nei confronti dei soggetti con uguale punteggio.

- 2) Per l'assistenza economica straordinaria, l'assistenza abitativa ed il contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali, verrà concesso con atto di Giunta e successivamente del responsabile dell'Area Sociale, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria. In caso di accoglimento della richiesta la determinazione indicherà l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni; in caso di non accoglimento della domanda la comunicazione dovrà riportare la motivazione del rigetto.

Art. 16 RICORSO

Nel caso in cui una domanda non dovesse essere accolta, il cittadino avrà la possibilità di ricorrere avverso la decisione (ricorrendo alla figura del Difensore Civico, se presente) con impugnazione del relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 17 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

Art. 18 NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Tutti i limiti di reddito e le entità dei contributi andranno rivalutati, con atto del responsabile dell'Area Sociale, annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai del mese di dicembre.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno

Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso non saranno, quindi, in alcun modo modificati.

TABELLA A

Criteria guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio-base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da :

1) Valore I.S.E.E.

Per un I.S.E.E. compreso:

da €. 0	a €. 1.500,00	punti + 50
da €. 1.500,01	a €. 2.600,00	punti + 30
da €. 2.600,01	a €. 3.200,00	punti + 15
da €. 3.200,01	a €. 3.800,00	punti + 5
da €. 3.800,01	a €. 5.000,01	punti 0
da €. 5.000,01	a €. 5.500,00	punti - 5

Per ogni € 500,00 in più sottrarre 5 punti.

2) Situazione Familiare

Per ogni figlio minore	punti + 10
Per ogni componente ultrasessantacinquenne	punti + 5

3) Situazione Sociale

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, l'abitazione angusta e misera, ecc. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e punti + 15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra 0 e -15.

4) Situazione Sanitaria

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +25 purchè il soggetto in questione non risulti già dichiarato come soggetto portatore di handicap permanente grave o invalido con percentuale superiore al 66%.

5) Indicatori di Consumo

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono nonché il possesso di beni di valore (automobile, roulotte, ecc...).

Saranno pertanto richiesti documenti quali: bollette, certificati di proprietà ecc...

A consumi ingiustificatamente elevati e possesso di beni considerati "di valore" potrà essere collegata l'assegnazione di un punteggio negativo, compreso tra punti 0 e -25.